

Città di SEGRATE Provincia di MILANO	CC / 15 / 2016	Data 18-4-2016
---	----------------	-------------------

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC – Modifica

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Estratto del verbale della seduta del 18-4-2016)

L'anno duemilasedici, addì 18 del mese di aprile, alle ore 20:50, in Segrate e nella Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 1^a convocazione.

Svolge le funzioni di Segretario, la Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.

Il Presidente, Dr Claudio Viganò, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla trattazione dell'argomento i Sigg.ri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO	SI	
FERRANTE GIUSEPPE	SI	
VIOLI AMALIA	SI	
BARSANTI BRUNO	SI	
BERSELLI RENATO DEMETRIO	SI	
VIMERCATI TIZIANA	SI	
BIANCO BARBARA		SI
PAOLELLA ANTONIO	SI	
SABADINI GIULIANA	SI	
SOLIMENA MARIA VITTORIA	SI	
MENEGATTI ROBERTA GISELLA TERESA		SI
FUSILLI ROBERTO	SI	
ACHILLI LIVIA ILARIA		SI
BONTEMPI ALESSANDRO	SI	
ROSA GIANFRANCO	SI	
VIGANO' CLAUDIO	SI	
FRASCHINI TECLA CARLA MARIA	SI	
TREBINO MARCO		SI
DEL GIUDICE GIUSEPPE		SI
DE FELICE NICOLA	SI	
AIRATO GIAMPIERO	SI	
BORRUSO ANDREA	SI	
RIGAMONTI VITTORIO	SI	
PEVIANI FABRIZIO	SI	
DIMALTA DIEGO ALBERTO		SI

Sono altresì presenti gli Assessori: Manuela Mongili, Viviana Mazzei, Luca Stanca.

In continuazione di seduta

Discussione ... omissis ... per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell'adunanza, registrato durante il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo collegato alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- della componente servizi indivisibili (Tributo servizi indivisibili - TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile;
- della componente servizi destinata a finanziare il costo per il servizio rifiuti (Tributo servizio rifiuti), a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 27/02/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC;

VISTA la Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con la quale sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC:

ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI AGRICOLI

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

TASI – ALIQUOTA FABBRICATI IMPRESA COSTRUTTRICE DESTINATI ALLA VENDITA

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

INVIO DELIBERE IMU E TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE

688.....il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

13.BIS.....Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI - MODALITA' APPLICATIVE

13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE BASE IMPONIBILE IMU del 50%

La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'[articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#)»;

DEROGA COEFFICIENTI TARI FINO AL 2017

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

CONSIDERATO che le sopra citate modifiche normative comportano la conseguente necessità di modificare il Regolamento IUC, per recepire, altresì, anche le modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1° gennaio 2016 ;

VISTI i seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Allegato A - riportante il raffronto fra il testo attuale ed il testo modificato del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC);
- Allegato B - testo del Regolamento, coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate con la presente deliberazione;

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali territoriali, già differito al 31 marzo 2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (G.U. n.254 del 31/10/2015), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 (G.U. n.55 del 7/03/2016), con contestuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art.163, comma 3, del TUEL;

DATO ATTO che, con appositi separati provvedimenti deliberativi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, si provvederà alla:

- determinazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU;
- approvazione del Piano Finanziario per la componente TARI (tributo sul servizio rifiuti);
- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo sul servizio rifiuti);
- determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo per i servizi indivisibili);

TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC);

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso in data 15 marzo 2016 dall'Organo di Revisione del Comune, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), punto 7) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., allegato;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Direttore della Direzione Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, allegato

ACQUISITO il parere della commissione consiliare "Bilancio e Controllo", in data 30 marzo 2016;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTI n.19 voti favorevoli, n. zero voti contrari su n. 19 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, di approvare ad ogni effetto i seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - **Allegato A** - riportante il raffronto fra il testo attuale ed il testo modificato del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC);
 - **Allegato B** - testo del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), coordinato con le modifiche ed integrazioni approvate con la presente deliberazione;
- 2) Di demandare alla competente Sezione "Programmazione e controllo di gestione, Entrate, Partecipate" la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate nel comma 15, articolo 13 del Decreto Legge 6.12.2011, n.201, convertito nella Legge n. 214/2011, precisando che il mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute al Comune.

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale, con n. 19 voti favorevoli su n.19 consiglieri presenti e votanti, resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000.

Il Consiglio Comunale ha approvato.



Città di Segrate

MODULISTICA

P02/b

MD03

Rev. 8 del
18/06/2015

DIREZIONE GESTIONE RISORSE
Sezione Programmazione e controllo,
Entrate, Partecipate.

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C - Modifica

Preso atto dell'istruttoria predisposta, nonché delle verifiche contabili effettuate dalla Sezione Ragioneria;

Si esprime, per quanto di competenza:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1; del D.Lgs. n. 267/2000;
- parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1;

Segrate, 29/02/2016

IL DIRIGENTE
Roberto Midali

Ente certificato:



ISO 9001 2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE RECANTE MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)"

L'ORGANO DI REVISIONE

Vista la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, recante modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" predisposta dagli Uffici Comunali;

Visti i seguenti elaborati, allegati alla suddetta proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Allegato A - riportante il raffronto fra il testo attuale ed il testo modificato del Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 5 del 19/02/2015;
- Allegato B - testo del Regolamento, coordinato con le modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato A, che sarà in vigore dal 1° gennaio 2016;

Dato atto:

- che le sopra citate modifiche sono conseguenti a sopravvenute modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione, comportanti la necessità di adeguare il testo regolamentare, con effetto dal 1° gennaio 2016;
- che le predette modifiche vengono disposte nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997;

Verificato che il sopra citato Regolamento non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente della Direzione Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 239 (*Funzioni dell'organo di revisione*) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., disciplinante le funzioni attribuite all'Organo di revisione e rilevata la propria competenza ad esprimere parere in merito ai sensi del comma 1 - lettera b), punto 7;

Tutto ciò premesso e verificato, l'Organo di Revisione,

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1 - lettera b), punto 7) - del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, sulla proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, recante modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" predisposta dagli Uffici Comunali.

L'ORGANO DI REVISIONE


Dott. Fabio Martinelli – Presidente

Rag. Giuseppe Nigrani – componente

Dott. Francesco Rampazi – componente (assente giustificato)

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
DR. CLAUDIO VIGANO



IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA



Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 5 maggio 2016.

Segrate, li 20 aprile 2016



IL SEGRETARIO GENERALE
DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data, **30 APR. 2016** ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Segrate, li **02 MAG. 2016**



IL DIPENDENTE DELEGATO

IL FUNZIONARIO
Dr. SSA Raffaella Montini



ALLEGATO A
Delibera di C.C. n.15 del 18/4/2016

Modifiche
Regolamento per la disciplina
dell'imposta Unica Comunale
(IUC)

Testo approvato con delibera C.C. n. 7 del 27/02/2014.
Testo modificato con delibera C.C. n. 5 del 19/02/2015

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">PREMESSA</p> <p><u>L'imposta Unica Comunale di seguito denominata "IUC"</u> si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro è collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.</p> <p><u>La IUC di seguito regolamentata si compone:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. 2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile; 3. del tributo sul servizio rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. 	<p style="text-align: center;">PREMESSA</p> <p><u>L'imposta Unica Comunale di seguito denominata "IUC"</u> si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro è collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali.</p> <p><u>La IUC di seguito regolamentata si compone:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9; 2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile; 3. del tributo sul servizio rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
<p style="text-align: center;">CAPITOLO 1 DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 MODALITÀ DI VERSAMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento della TARI, della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17 in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. <p style="text-align: center;">Art. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento della TARI è effettuato per l'anno di riferimento in quattro rate con scadenza nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. 2. Il versamento della TASI è effettuato per l'anno di riferimento in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 3. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 	<p style="text-align: center;">CAPITOLO 1 DISCIPLINA GENERALE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 MODALITÀ DI VERSAMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento della TARI, della TASI e dell'IMU è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 17 in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. <p style="text-align: center;">Art. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il versamento della TARI è effettuato per l'anno di riferimento in quattro rate con scadenza nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. 2. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato per l'anno di riferimento in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 3. È consentito il pagamento dell'IMU della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

<p style="text-align: center;">CAPITOLO 2 <u>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 SOGGETTO ATTIVO</p> <p>1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13.</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLO 2 <u>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</p> <p>1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.</p> <p>2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 SOGGETTO ATTIVO</p> <p>1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13.</p> <p>2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Segrate viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 BASE IMPONIBILE</p> <p>1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; ➤ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5; ➤ 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; ➤ 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 	<p style="text-align: center;">Art. 6 BASE IMPONIBILE</p> <p>1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; ➤ 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5; ➤ 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; ➤ 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; ➤ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. <p>2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non</p>

<p>➤ 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</p> <p>2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 504/92, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero - se successiva - alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento che risultino dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.</p> <p>4. Per i terreni agricoli, anche per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.</p> <p>5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A norma dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.</p> <p>Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.</p>	<p>iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 504/92, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero - se successiva - alla data di acquisizione, ed è costituito dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento che risultino dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.</p> <p>4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A norma dell'articolo 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.</p> <p>Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 RIDUZIONI</p> <p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>a. per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 22</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 RIDUZIONI FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO - INAGIBILI ED INABITABILI</p> <p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>a. per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004,</p>

gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 (sessanta) giorni. L'ufficio tecnico comunale verificherà quanto dichiarato nei 60 (sessanta) giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate ai sensi della successiva lettera c) del presente comma o rigettando motivatamente la richiesta. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, la riduzione decorre dalla data di presentazione;

c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto indicate caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altra autorità pubblica titolata di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.

2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i

n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 (sessanta) giorni. L'ufficio tecnico comunale verificherà quanto dichiarato nei 60 (sessanta) giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate ai sensi della successiva lettera c) del presente comma o rigettando motivatamente la richiesta. In caso di presentazione tardiva della dichiarazione, la riduzione decorre dalla data di presentazione;

c. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come definiti dalla vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.

Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto indicate caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altra autorità pubblica titolata di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.

2. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua,

<p>fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature ecc.)</p>	<p>fognature ecc.)</p> <p>3. Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta in base a quanto stabilito dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011:</p> <p>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p> <p>La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal comune e che insistono sul proprio territorio.</p> <p>2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504/1992 come di seguito riportato:</p> <p>b) i fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 riguardanti immobili a particolare destinazione per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/2, E/3, E/4, E/5, ed E/9 non possono essere ricomprese porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;</p> <p>c) fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/73, n. 601 e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 IMMOBILI ESENTI DALL'IMPOSTA</p> <p>1. Sono esenti dall'imposta in base a quanto stabilito dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 23/2011:</p> <p>a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.</p> <p>La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal comune e che insistono sul proprio territorio.</p> <p>2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b),c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504/1992 come di seguito riportato:</p> <p>b) i fabbricati classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 riguardanti immobili a particolare destinazione per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/2, E/3, E/4, E/5, ed E/9 non possono essere ricomprese porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale;</p> <p>c) fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/9/73,</p>

<p>successive modificazioni, ossia gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, emeroteche statali, archivi;</p> <p>d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;</p> <p>e) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;</p> <p>f) fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali , ricreative, sportive e ricerca scientifica nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.</p> <p>1) <i>Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificata catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotato di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.</i></p> <p>2) <i>Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1) in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con</i></p>	<p>n. 601 e successive modificazioni, ossia gli immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, emeroteche statali, archivi;</p> <p>d) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;</p> <p>e) fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;</p> <p>f) fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;</p> <p>i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e integrazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricettive, culturali , ricreative, sportive e ricerca scientifica nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222.</p> <p>1) <i>Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificata catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotato di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.</i></p> <p>2) <i>Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1) in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n.27.</i></p> <p>3. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto</p>
---	---

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n.27.

3. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L.201/2011.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214; l'IMU non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 marzo 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

legge 6 dicembre 2011, n.201, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L.201/2011.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
5. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214; l'IMU non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **ad eccezione delle unità immobiliari che risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si applica l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.**
 - d) a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 marzo 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

<p style="text-align: center;">Art. 12 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato per le quote di rispettiva competenza in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in un' unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato con il modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012. 4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri; sono altresì regolari quelli effettuati a nome del cuius da parte degli eredi, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e ne sia data comunicazione all'ente impositore. 7. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo ad altro comune, purché da questi enti regolarmente riversati a favore del comune. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente che le ha percepite. Il comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al Comune di Segrate, in quanto non competente. 	<p style="text-align: center;">Art. 12 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato per le quote di rispettiva competenza in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in un' unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato con il modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012. 4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri; sono altresì regolari quelli effettuati a nome del cuius da parte degli eredi, purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e ne sia data comunicazione all'ente impositore. 7. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti, per giusto importo ad altro comune, purché da questi enti regolarmente riversati a favore del comune. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione dell'imposta, ove il comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso l'ente che le ha percepite. Il comune procede su istanza di parte o d'ufficio al riversamento delle somme spettanti ad altro comune, quando erroneamente versate al Comune di Segrate, in quanto non competente. 8. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.

<p style="text-align: center;">CAPITOLO 3 <u>TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI</u> <u>SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 4 SOGGETTO ATTIVO</p> <p>1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.</p>	<p style="text-align: center;">CAPITOLO 3 <u>TRIBUTO PER LA COPERTURA DEI COSTI</u> <u>SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI)</u></p> <p style="text-align: center;">Art. 4 SOGGETTO ATTIVO</p> <p>1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 SANZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 	<p style="text-align: center;">Art. 29 SANZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

CAPITOLO 4
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibite.

Art. 2
ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva.

Art. 5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del Decreto Legge n.201/201, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e s.m.i, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale fissa le aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
4. Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima della TASI è pari al 2,5 per mille.

CAPITOLO 4
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili.

Art. 2
ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso, i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria .
2. L'esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale.
3. Non rientrano nella esclusione di cui ai commi 1 e 2 le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile .

Art. 5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione di Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del Decreto Legge n.201/201, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 e s.m.i, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale fissa le aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.
4. Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima della TASI è pari al 2,5 per mille.
5. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

Art. 6
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune sul cui territorio, insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili.
2. La TASI è riscossa dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili.

Art. 7
DETRAZIONI E RIDUZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 677 e comma 682 della L. 147/2013 nei seguenti casi:

A) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA:

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono comprese nell'abitazione principale anche:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune sul cui territorio, insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili.
2. La TASI è riscossa dal Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili.
3. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Segrate viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile

Art. 7
DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi del comma 679 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 nei seguenti casi:

- a) abitazione con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dal tributo, fino a concorrenza del suo ammontare, per le fattispecie di cui al comma 1, restando nella facoltà del Consiglio comunale prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere riduzioni, detrazioni o esenzioni.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

**B) PER I FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE
E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE
NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA
AD ABITAZIONE PRINCIPALE:**

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore.

Il Consiglio comunale annualmente con l'approvazione della delibera delle aliquote e agevolazioni può stabilire ulteriori detrazioni che tengano conto altresì della capacità anche contributiva attraverso l'applicazione dell'ISEE.

2) Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi del comma 679 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 nei seguenti casi:

- a) abitazione con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

3) Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dal tributo, fino a concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1 oppure eventuali ulteriori riduzioni o detrazioni per le fattispecie di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio comunale prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere riduzioni, detrazioni o esenzioni.

<p style="text-align: center;">Art. 10 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI</p>
<p>1. Per “abitazione principale”, si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti tipologie:</p> <p>a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>b) Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.</p> <p>2. Per “pertinenze” dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.</p> <p>In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.</p> <p>3. Per “fabbricato”, si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, considerando parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a</p>	<p>1. Per “abitazione principale”, si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e l’utente ed il loro nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale le seguenti tipologie:</p> <p>a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;</p> <p>b) Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p>c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.</p> <p>2. Per “pertinenze” dell’abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.</p> <p>In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della seconda rata.</p> <p>3. Per “fabbricato”, si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto Edilizio Urbano, considerando parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.</p> <p>4. Per “area fabbricabile”, si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e</p>

<p>partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.</p> <p>4. Per “area fabbricabile”, si intende l’area utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi.</p>	<p>dall’adozione di strumenti attuativi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 SANZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 15, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 	<p style="text-align: center;">Art. 17 SANZIONI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà, salva l’applicazione del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i . 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 15, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.